

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 23/05/2025

FATTO

1) Con ricorso in data 14/02/2025 i ricorrenti, nel rinviare anche a quanto rappresentato nel preliminare reclamo inviato alla resistente a mezzo PEC in data 10/12/2024, allegano di essere intestatari di n. 4 Buoni Postali Fruttiferi (BPF) del valore nominale di Euro 5.000,00 ciascuno, recanti sul retro l'indicazione a penna della serie di appartenenza "AA5", tutti emessi in data 24/12/2002, e che avuta presente la natura ordinaria dei BPF in questione, la relativa durata ventennale con successiva prescrizione decennale, si sarebbero recati presso l'ufficio di sottoscrizione degli stessi per procedere alla loro riscossione, vedendosi però negare il relativo pagamento per eccepita prescrizione.

Lamentano altresì i ricorrenti che in sede di sottoscrizione dei BPF in questione non avrebbero ricevuto alcun Foglio Informativo / Vademecum con indicazioni in merito alla durata e all'esatto termine di prescrizione dei BPF medesimi e che durante la decorrenza del rapporto non avrebbero mai ricevuto comunicazioni circa l'imminente maturazione

della presunta prescrizione. Gli stessi contestano quindi che l'emittente e il collocatore dei suddetti titoli nominativi non avrebbero avuto un comportamento diligente, corretto e trasparente, non fornendo le informazioni necessarie per una gestione consapevole del risparmio e non adottando le procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento del servizio e dell'attività di investimento, in ritenuta violazione delle disposizioni sui servizi e attività di investimento di cui al Testo Unico Finanziario e obblighi informativi sono previsti nel Libro terzo, Parte II, del Regolamento intermediari di cui alla delibera Consob del 29-10-2007 n. 16190.

Rilevano i ricorrenti che in materia anche l'Autorità Antitrust avrebbe irrogato una congrua sanzione nei confronti della resistente in quanto ritenuta responsabile di omissioni e formulazioni ingannevoli nella somministrazione delle informazioni relative alla prescrizione e alle scadenze dei BPF come quelli in esame, in quanto l'Autorità avrebbe accertato che, riguardo ai titoli cartacei caduti in prescrizione almeno negli ultimi cinque anni, la resistente avrebbe omesso di informare preventivamente - e in maniera adeguata - i titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, causando il mancato rimborso dei relativi importi.

Concludono pertanto i ricorrenti chiedendo l'accertamento della natura ordinaria dei BPF in questione e del loro diritto al rimborso dei BPF stessi, con liquidazione dell'importo esattamente corrispondente al capitale, con l'aggiunta degli interessi calcolati secondo le condizioni previste per i BPF della serie di appartenenza, ovvero in subordine la restituzione dell'importo di € 20.000,00 equipollente al capitale versato. Chiedono altresì i ricorrenti il rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale resosi necessario per la proposizione del ricorso per il tramite del proprio Avvocato, complessivamente quantificate in € 400,00 come da fattura pro forma allegata al fascicolo documentale.

2) Con controdeduzioni del 3/3/2025, la parte resistente, nel confermare che i ricorrenti sono titolari di n. 4 Buoni Fruttiferi Postali a termine appartenenti alla Serie AA5 sottoscritti in data 24/12/2002, eccepisce in via preliminare l'incompetenza di questo Arbitro sia *ratione materiae*, perché i BPF oggetto della controversia sarebbero "prodotti finanziari", emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati dalla resistente, regolati da leggi speciali e non soggetti alla disciplina del titolo VI, capo I, T.U.B., sia *ratione temporis*, perché in base alle disposizioni vigenti, come da ultimo modificate, questo Arbitro non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del pertinente ricorso, dovendosi individuare nel momento della sottoscrizione dei BPF in questione il momento genetico a cui ricondurre la controversia in esame (atteso che i ricorrenti contestano la condotta della resistente al tempo della sottoscrizione, anche per l'omessa consegna del foglio informativo), pertanto essendo stati i BPF in questione sottoscritti nel 2002, la presente controversia esulerebbe dall'ambito di competenza temporale di questo Arbitro.

Quanto invece al merito della controversia la resistente conferma che la serie di appartenenza del BPF oggetto della controversia è la serie "AA5" istituita con D.M. del 12/9/2002 e collocata nel periodo tra il 21/9/2002 e il 31/12/2002, e che i BPF di tale serie possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno

successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.

Ciò posto la resistente eccepisce che, ai sensi delle norme applicabili, la stessa era tenuta unicamente ad esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai Fogli Informativi consegnati al momento della sottoscrizione per le specifiche caratteristiche dei BPF, detti Fogli Informativi sono disponibili anche sul sito internet del relativo emittente, i.e. la Cassa Depositi e Prestiti. La resistente obietta che non era tenuta dunque ad apporre sui moduli cartacei dei BPF in esame indicazioni sulla relativa data di scadenza, in ogni caso sul titolo in esame è comunque apposta la dicitura "*a termine*" e non sono stati commessi errori nella relativa emissione.

Quanto alla prescrizione del diritto al rimborso dei BPF in questione, la resistente specifica che la relativa data di emissione risulta visibile sui titoli, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla relativa scadenza e quindi alla data di prescrizione degli stessi, inoltre nel Foglio Informativo relativo alla "serie AA5" (pure prodotto in copia) sarebbero riportati i termini di scadenza e i rendimenti riconosciuti ad ogni bimestre maturato, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale istitutivo della pertinente serie AA5.

In particolare, la resistente obietta che, ai sensi della previsione recata dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 345-*quinquies*, gli importi dovuti ai beneficiari dei BPF emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge. La predetta disposizione precluderebbe pertanto il rimborso di titoli di risparmio caduti in prescrizione, ciò in quanto l'eventuale liquidazione degli stessi vanificherebbe la *ratio* della suddetta previsione normativa che, in particolare, supera il dettato del previgente art. 8, co. 2, del D.M. 19 dicembre 2000 ora abrogato per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 del DM Economia e Finanze 5 ottobre 2020. Il termine di prescrizione decennale dei diritti dei beneficiari dei BPF in questione risulterebbe inoltre dalle norme del codice civile, attesa l'avvenuta equiparazione dei BPF ai titoli del debito pubblico, con conseguente applicabilità del D.P.R. 30.12.2003, n. 398, che a tali norme fa rinvio, tutto ciò al fine di garantire la certezza nei rapporti giuridici nonché la tutela di interessi generali, al fine di evitare ogni discrezionalità in merito.

Adduce altresì al riguardo la resistente che il pertinente termine prescrizionale deve esse computato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti BPF cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale.

Ne conseguirebbe quindi secondo la resistente che, essendo stati i BPF in esame sottoscritti in data 24/12/2002 ed avendo la durata massima di 7 anni, la relativa scadenza era prevista per il 24/12/2009, mentre la prescrizione è maturata il 25/12/2019. Pertanto, essendo stato il rimborso dei BPF in questione richiesto, solo successivamente alla decorrenza del pertinente termine prescrittivo decennale (i.e. il reclamo è stato effettuato

in data 10/12/2024), la resistente eccepisce che pertanto la liquidazione dei BPF sarebbe stata negata nel pieno rispetto della legge.

Al riguardo la resistente obietta altresì che non sarebbero stati prodotti né è stata affermata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, infatti il citato reclamo, che può valere quale atto interruttivo della prescrizione, risulta avanzato solo successivamente alla data di prescrizione.

Relativamente alla decorrenza dei termini di prescrizione dei BPF, la resistente richiama inoltre l'ordinanza n. 16459 della Corte di Cassazione, I Sez. del 13/6/2024, secondo cui «[i]n tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)» (Cass., n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023)".

In merito al provvedimento sanzionatorio dell'AGCM menzionato di ricorrenti, la resistente eccepisce che il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con decisione n. 2460/2023 ha dichiarato inammissibile le domande risarcitorie fondate su tale provvedimento, essendo pendente un giudizio amministrativo inerente alla sua legittimità.

In ultimo, per quanto attiene alla richiesta di refusione delle spese legali, la resistente obietta che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento, che può essere instaurato senza il ministero di un difensore.

Conclude pertanto la resistente chiedendo il rigetto nel merito del ricorso stante l'eccezione piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento dei BPF in esame, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dei titoli in questione.

3) Con repliche del 25/03/2025 i ricorrenti essenzialmente reiterano le richieste già formulate in sede di ricorso, insistendo per il relativo accoglimento.

4) Con controrepliche del 31/03/2025 la resistente essenzialmente conferma in fatto e in diritto quanto già rappresentato in sede di controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1) La controversia oggetto del presente ricorso attiene all'accertamento del diritto dei ricorrenti al rimborso di quattro Buoni Postali Fruttiferi (BPF) a termine d'importo nominale pari ad Euro 5.000,00 ciascuno, tutti emessi in data 24/12/2002, appartenenti alla serie "AA5" ed emessi in tale data a favore dei ricorrenti, con clausola "con P.F.R.", a fronte del rifiuto opposto dalla resistente alla richiesta di rimborso dei BPF in questione, formulata

per la prima volta per iscritto con reclamo del 10/12/2024, in ragione dell'eccezione intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dei BPF medesimi.

2) Al riguardo, il Collegio ritiene innanzitutto che sussista la propria competenza temporale riguardo alla controversia relativa al negato rimborso dei BPF in questione, benché emessi prima del 1° gennaio 2009, ciò in quanto in relazione alle domande di accertamento dell'esigibilità di un diritto di credito non rileva, anche ai fini della competenza di questo Arbitro, la data di emissione o di scadenza dei titoli in esame, bensì la data successiva in cui il rimborso dei titoli stessi è stato rifiutato (in tal senso cfr. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 4656/2022). La specifica eccezione formulata sul punto dalla resistente è pertanto respinta.

3) Per contro, quanto alla competenza *ratione temporis* di questo Arbitro rispetto all'allegata violazione degli obblighi di trasparenza e informativi nel collocamento dei BPF in esame, anche a causa dell'omessa consegna del relativo Foglio Informativo Analitico, il Collegio ritiene invece che non sussista la propria competenza temporale in merito e quindi che le domande, ad esempio risarcitorie, a ciò collegate risultano inammissibili. Ad avviso del Collegio infatti, considerato che detti BPF sono stati sottoscritti appunto prima dell'anno 2009, deve darsi applicazione al principio di diritto, da ultimo enunciato al riguardo, secondo cui quando l'oggetto delle domande di cui al ricorso a questo Arbitro attiene alla "violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo [...], la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere", ossia in questo caso quella di emissione dei BPF in esame (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022). Ad avviso del Collegio detti principi sono da ritenersi validi anche in relazione alle nuove regole sulla competenza temporale di questo Arbitro applicabili ai ricorsi presentati a partire dall' 1/10/2022 ai sensi delle quali *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"* (cfr. "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18/6/2009, Sez. I, Par. 4).

4) Riguardo invece all'eccezione d'incompetenza per materia di questo Arbitro, pure formulata dalla resistente essenzialmente sulla base della considerazione che i BPF siano da qualificare come "prodotti finanziari" soggetti a norme speciali e non a quelle sulla trasparenza bancaria di cui al Titolo VI del TUB, il Collegio ritiene che questa debba essere respinta in conformità agli ormai noti principi di diritto elaborati in materia dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021). E' stato infatti al riguardo chiarito che «[r]accordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi,

oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.), in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento» (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

5) Ciò determinato in ordine alle suddette questioni preliminari, dagli elementi acquisiti nell’ambito della sommaria istruttoria esperibile dinanzi a questo Arbitro, è dato rilevare che l’emissione dei BPF in questione sia avvenuta, come incontestato tra le parti, a favore dei ricorrenti in data 24/12/2002, come da timbro pure apposto sul retro degli stessi.

6) Dalle informazioni stampate sul fronte e sul retro dei titoli in esame risulta altresì che gli stessi siano espressamente qualificati come un “Buono Postale Fruttifero a termine”, che rechino il relativo numero progressivo e l’indicazione a penna sul retro della sigla “AA5”. Non risultano invece sul BPF indicazioni circa le caratteristiche dell’investimento e sulle relative condizioni, finendo così le stesse per essere determinabili con la dovuta precisione, chiarezza e completezza solo *per relationem*, mediante rinvio ad altri atti e documenti (i.e. Decreti ministeriali e relativo Foglio Informativo Analitico).

7) In particolare, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, anche qualora non si dovesse ritenere essere stata chiaramente apposta sui BPF in esame l’indicazione della relativa serie di appartenenza, ma solo la dicitura «a termine», ai fini dell’individuazione delle condizioni di rendimento la relativa serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione dei BPF stessi, che nel caso in esame risultano in effetti emessi nel periodo di collocamento dei BPF della serie “AA5”.

8) Ciò posto, per quanto riguarda la corretta individuazione dei termini di rendimento dei BPF in esame, il Collegio ha presente anzitutto che il D.M. 12/9/2002 ha stabilito che i BPF della serie “AA5” “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”. Inoltre, l’art. 8 del D.M. Tesoro 19/12/2000 ha stabilito che “i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” e la norma transitoria di cui all’art. 10, co. 2 del medesimo D.M. ha esteso tale disposizione anche ai titoli emessi e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore del D.M. stesso.

9) Ai fini della presente controversia il Collegio ritiene inoltre che debba darsi applicazione al principio di diritto secondo cui la circostanza che i decreti istitutivi fissino – come nel caso in esame – “il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all’anno di

emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni" (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 8056/2019); sicché il pertinente termine di rendimento scade - di diritto - nell'ultimo giorno (i.e. il 31 dicembre) dell'anno solare di riferimento e non nel giorno (dell'anno di riferimento) corrispondente a quello dell'emissione dei titoli in esame.

10) Orbene, considerato che tale principio di diritto è da applicare anche ai BPF della serie "AA5" qui in esame, il Collegio ritiene che il *dies a quo* da considerare ai fini del decorso della prescrizione dei pertinenti diritti deve individuarsi quindi nell'ultimo giorno (i.e. 31 dicembre) dell'anno solare di scadenza della durata dei BPF medesimi.

11) Con riguardo ai BPF di cui alla controversia in esame, in conformità al suddetto principio di diritto, il Collegio accerta pertanto che essendo stati detti BPF emessi in data 24/12/2002, gli stessi risultano scaduti in data 24/12/2009 e conseguentemente il termine di prescrizione dei pertinenti diritti è cominciato a decorrere in data 31/12/2009 ed è maturato in data 31/12/2019.

12) In base alle evidenze acquisite in sede istruttoria, la relativa richiesta di rimborso alla resistente risulta essere stata però a quest'ultima formulata in forma scritta, per la prima volta, con reclamo in data 10/12/2024 e quindi dopo che fosse ormai maturato il pertinente termine prescrizione come sopra calcolato.

13) Per quanto riguarda il decorso della prescrizione, il Collegio ritiene infatti che non risultano agli atti occorsi nel mentre validi fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., considerato che rientrano tra questi gli impedimenti all'esercizio di un diritto, ma non la condizione d'ignoranza del relativo titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto stesso, né a fortiori circa la sua soggezione a prescrizione (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 10926/2018), né impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 11108/2022).

14) Infine, in merito all'allegazione dei ricorrenti circa il difetto di trasparenza, ovvero la mancata consegna del pertinente Foglio Informativo, al momento dell'emissione dei BPF in esame, il Collegio ritiene di doversi attenere al principio di diritto secondo cui la "mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione", salva però la possibilità, di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (in tal senso, ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 17814/2019).

15) Ciò posto, nel caso in esame, il Collegio ritiene tuttavia – come già chiarito in via preliminare – di essere incompetente *ratione temporis* rispetto a domande d'indennizzo fondate sull'allegata violazione da parte della resistente, in sede di emissione dei BPF, della normativa di trasparenza e inottemperanza al dovere di informazione, perché i BPF in esame sono stati, come detto, incontestatamente sottoscritti prima dell'anno 2009 (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022), salva però la

propria competenza temporale a pronunciarsi sul risarcimento del danno dipendente dalle violazioni eventualmente commesse in corso di rapporto.

16) Con riguardo a tale ultimo aspetto, il Collegio ritiene tuttavia che in questo caso le relative domande siano da qualificare come inammissibili, stante la pendenza del giudizio amministrativo avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM n. 11287 del 18/10/2022 adottato nei confronti della resistente in merito a determinate pratiche commerciali scorrette attuate nella relativa attività di collocamento e gestione dei BPF (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 2460/2023).

17) Per quanto riguarda invece la domanda di rimborso, dal momento che, sulla base della documentazione acquisita in sede istruttoria, non risultano occorsi durante il decorso del pertinente termine di prescrizione decennale idonei atti interruttivi della prescrizione e che la richiesta di rimborso dei BPF in esame risulta essere stata formulata in forma scritta, per la prima volta, alla resistente in data 10/12/2024 e quindi dopo che era ormai maturato il pertinente termine decennale di prescrizione, come sopra calcolato, questo Collegio ritiene che, al momento di tale richiesta di rimborso, i diritti dei beneficiari dei BPF in esame fossero ormai già prescritti a favore dell'emittente dei BPF medesimi.

18) Ne consegue che risulta fondata e deve essere quindi accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, mentre è da respingere la domanda dei ricorrenti di condanna della resistente stessa al rimborso dei BPF in esame. Al contempo il Collegio ritiene invece di essere incompetente *ratione temporis* a pronunciarsi in merito a domande d'indennizzo per l'allegata violazione da parte della resistente della normativa di trasparenza e inottemperanza ai suoi doveri d'informazione. Pertanto, la domanda risarcitoria, apparentemente formulata in via subordinata dai ricorrenti, risulta inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA